



Legge statale, legge regionale e contatti collettivi in materia di ordinamento del personale delle Regioni.

Di

F. Ghera

1 - Se si esamina la giurisprudenza della Corte costituzionale relativa al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni in materia di ordinamento del personale regionale successiva alla riformata del Titolo V del 2001, è dato riscontrare due distinte fasi. In un primo periodo, la Corte si sforza di ricostruire tale riparto in continuità con l'assetto precedente la riforma, nel quale com'è noto la materia del personale regionale era pacificamente ritenuta di competenza concorrente, in quanto considerata compresa in (o, comunque, inestricabilmente connessa con) quella dell'ordinamento degli uffici regionali ¹. Vero è che nella versione riformata del Titolo V quest'ultima materia è da ricondurre non già agli ambiti di competenza concorrente, ma a quelli oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni ². Tuttavia, una

¹ Cfr. Corte cost. sentt. nn. 40/1972, 219/1984, 217/1987, 1001 e 1003/1988. Anche la legislazione ordinaria dello Stato aveva costantemente considerato l'ordinamento del personale regionale materia di competenza concorrente: cfr. legge 29 marzo 1983, n. 93 ("Legge quadro sul pubblico impiego") e poi la legislazione che ha realizzato la cd. privatizzazione del pubblico impiego - legge delega n. 421 del 1992 seguita dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (poi trasfuso, con ripetute modificazioni, nel decreto legislativo n. 165 del 2001) – le cui norme si sono autoqualificate principi fondamentali nei confronti delle leggi regionali (cfr. art. 1, comma 3, D. lgs. n. 165/2001), evidentemente sul presupposto che l'ordinamento del personale regionale fosse materia concorrente.

² Il punto è dato per scontato nel testo, dal momento che il nuovo art. 117 Cost., per un verso comprendendo l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali tra le materie di competenza esclusiva della legge statale, e per altro verso non nominando l'organizzazione amministrativa delle Regioni né tra queste materie né tra quelle concorrenti, non può dare adito a dubbi sul fatto che la stessa rientri nella potestà legislativa residuale delle Regioni: in questo senso, v. ad es. A. CORPACI, *Revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo*, in *Le Reg.*, 2001, 1317.

volta configurata in via generale tale potestà in termini non necessariamente esclusivi - in quanto suscettibile di subire le limitazioni derivanti dall'esercizio da parte dello Stato delle cd. competenze "trasversali"³ - per la Corte non è difficile trovare il modo per ammettere che le due fonti possano "convivere" in materia di ordinamento del personale regionale in termini non troppo diversi dal periodo precedente la riforma. A tal fine, infatti, è sufficiente semplicemente confermare la perdurante validità-efficacia delle disposizioni del Decreto legislativo n. 165 del 2001 (cd. testo unico del pubblico impiego) che circoscrivono il ruolo della legge regionale nella disciplina del personale delle Regioni, agganciandole ad una delle nuove competenze esclusive "trasversali" del legislatore statale: quella concernente l'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l). Il che è stato fatto dalla Corte costituzionale, in modo particolarmente chiaro, nella sentenza n. 345 del 2004, in cui, per un verso, vengono respinte le censure che erano state avanzate da una Regione nei confronti di una legge statale che disciplinava la responsabilità amministrativa dei dipendenti pubblici, nella parte in cui la stessa era applicabile anche al personale regionale, giustificandola in nome dell'ordinamento civile; e, per altro verso, si sottolinea che la legge regionale può comunque pur sempre intervenire sulla disciplina del personale delle Regioni⁴.

³ Per la configurazione della potestà legislativa residuale delle Regioni in termini soltanto *tendenzialmente* esclusivi, in conseguenza dell'operare delle competenze legislative dello Stato di carattere "trasversale", v. A. D'ATENA, *Diritto regionale*, Torino, 2010, 130.

⁴ L'impostazione che ammette una "concorrenza" di competenze tra legge statale e legge regionale in materia di ordinamento del personale delle Regioni era peraltro già chiara nella prima pronuncia resa sul tema dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V del 2001: cfr. sent. n. 274/2003, in cui la Corte, infatti, per un verso, riconduce la materia alla potestà legislativa residuale delle Regioni e, per altro verso, sottolinea che la stessa trova però un limite nell'esercizio da parte dello Stato "della potestà legislativa esclusiva in "materie" suscettibili, per la loro configurazione, di interferire" con quelle residuali (e cioè, evidentemente, con le cd. competenze trasversali). Analogamente, nella sentenza n. 2 del 2004, la Corte respinge le questioni di costituzionalità avanzate nei confronti di alcune norme dello statuto adottato dalla Regione Calabria, le quali ammettevano la possibilità per le fonti regionali di disciplinare il "regime contrattuale" dei dirigenti (art. 50, comma 5, St. Calabria), in base al rilievo che i margini in cui tale intervento era consentito non erano maggiori di quelli ammessi dal Decreto legislativo n. 165 del 2001: finendo così - evidentemente - per avvalorare l'idea che in materia di ordinamento del proprio

A partire dalla sentenza n. 151 del 2010, tuttavia, si inaugura un diverso orientamento della giurisprudenza costituzionale (pur senza dirlo espressamente, ed anzi sottolineandosi la piena continuità con le pronunce precedenti): a questo punto, infatti, la Corte inizia ad avvalersi del richiamo all'ordinamento civile non semplicemente per ammettere l'intervento della legge statale in materia di ordinamento del personale regionale - come aveva fatto sino a quel momento - ma (pure) per negare la competenza della legge regionale a intervenire nel medesimo ambito. Dato che il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti regionali, al pari di quello della generalità dei lavoratori pubblici, è stato sottoposto a regime privatistico – è il ragionamento della Consulta – la legge regionale, nel momento in cui interviene in materia, per ciò solo invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato sull'ordinamento civile ⁵.

personale alle Regioni dovessero continuare a riconoscersi i medesimi margini di intervento consentiti prima della riforma.

⁵ Successivamente, hanno seguito la medesima impostazione: Corte cost. sent. n. 332/2010 (esclude che la legge regionale possa “disciplinare i reciproci diritti ed obblighi delle parti di natura economica, che sono sicuramente riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale”); sent. n. 69/2011 (censura legge della Regione Campania che autorizzava gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile in contratti a tempo indeterminato; secondo la Corte, in questo modo la disciplina regionale incideva “sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto” e determinava “al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico” e, pertanto, doveva essere inquadrata “nella materia disciplinata dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., di competenza esclusiva del legislatore statale”); sent. n. 77/2011 (censura una norma della Regione Molise che delegava alla giunta regionale l'adozione di una nuova disciplina in materia di buoni pasto spettanti al personale regionale, sul presupposto che tale norma, “disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato”, invadesse “la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile”); sent. n. 108/2011 (censura legge della Regione Calabria la quale prevedeva che i rapporti di lavoro del personale ex LSU/LPU - lavoratori socialmente utili/lavoratori di pubblica utilità – già assunti con contratto a tempo indeterminato part-time, si trasformassero in rapporti a tempo pieno di trentasei ore settimanali; secondo la Corte in questo modo la legge regionale dettava “una norma attinente alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro”, conseguentemente incidendo “sulla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore statale”); sent. n. 339/2011 (censura legge della Regione Lombardia la quale prevedeva che i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dell'organico dei dirigenti

2 – Da ultimo la sentenza n. 213 del 2012 - censurando gli artt. 1 e 3 della legge della Regione Molise 4 agosto 2011, n. 17 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 15, e all'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, in materia di segreterie particolari), i quali disciplinavano il trattamento giuridico ed economico dei componenti delle segreterie particolari di alcuni degli organi di vertice della Regione (Presidente della Giunta regionale e Assessori regionali, Presidente del Consiglio regionale e componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e temporanee, Presidente del Collegio dei revisori dei conti) - a prima vista sembrerebbe inserirsi pienamente nel solco del secondo e più restrittivo filone della giurisprudenza costituzionale. Alcuni dei suoi passaggi argomentativi, infatti, sono senz'altro sintonizzati sulla medesima lunghezza d'onda: così, in particolare, laddove la Corte sostiene che il censurato art. 1 della legge n. 17/2011 della Regione Molise avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, in base al puro e semplice rilievo che regolava *“istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato (inquadramenti, trattamento giuridico ed economico, effetti dello svolgimento di mansioni superiori)”*⁶.

Nella sentenza, tuttavia, è dato pure riscontrare lo sforzo della Corte di motivare l'illegittimità delle disposizioni legislative regionali per avere percorso binari che il Decreto legislativo n. 165/2001 non consentirebbe alla legge regionale di percorrere: in sintonia, dunque, con la prima fase della propria giurisprudenza sul riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento del personale regionale. Si allude a quei passaggi in cui la Corte sostiene che la disciplina di cui all'art. 1 della legge n. 17/2011 della Regione Molise – prevedendo la possibilità di reperire il personale delle predette segreterie particolari, oltre che tramite apposite assunzioni, ricorrendo al distacco del personale della Regione, dello Stato o di qualsiasi ente

della Giunta regionale potessero essere destinati a valorizzare le residue posizioni organizzative; secondo la Corte, in questo modo veniva disciplinato “un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto d'impiego è stato privatizzato”, con conseguente invasione della materia dell'ordinamento civile).

⁶ Cfr. punto 2 della motivazione in diritto.

pubblico, al contempo stabilendo, in questa seconda ipotesi, che il trattamento economico spettante sarebbe stato il medesimo già in godimento secondo la qualifica di appartenenza, salva un'indennità aggiuntiva in caso di assegnazione alla funzione di responsabile della segreteria particolare – avrebbe invaso l'ordinamento civile: da un lato, in quanto avrebbe inciso sulla *“materia degli inquadramenti, riservata dalla legge alla contrattazione collettiva (art. 40, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 [...])”*; dall'altro, in quanto avrebbe previsto una modalità di assegnazione a mansioni superiori in deroga alla disciplina di cui all'art. 52 del Decreto legislativo n. 165/2001; la quale, viceversa - sottolinea sempre la Corte - ammetterebbe di essere derogata soltanto dalla contrattazione collettiva⁷. E' chiaro, infatti, che così ragionando la Corte sembra sottendere che a rendere illegittima la disciplina legislativa regionale fosse non tanto il fatto che interveniva sulla materia dell'ordinamento del personale, ma che lo faceva andando al di là dei margini consentiti dal Decreto legislativo n. 165 del 2001: segnatamente, invadendo spazi riservati alla contrattazione collettiva.

Ai fini della valutazione della correttezza della sentenza n. 213 del 2012 sembrerebbe dunque del tutto irrilevante stabilire quale dei due indicati orientamenti della giurisprudenza costituzionale sia preferibile, essendosi la Corte servita di entrambi per avvalorare la soluzione di censurare le norme della Regione Molise sottoposte al proprio scrutinio.

Senonché, una più approfondita riflessione deve indurre a diversa conclusione. Occorre considerare, infatti, che una riserva di competenza in favore della contrattazione collettiva nella materia dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni non è affatto prevista nel Decreto legislativo n. 165 del 2001 (né in altra fonte legislativa), contrariamente a quanto sostenuto dalla Consulta. Ed infatti: è bensì vero che gli atti legislativi che hanno realizzato la cd. *“privatizzazione”* del pubblico impiego nel 1992-1993 (legge n. 421/1992 e D. lgs. n. 29/1993) si sono proposti il fine di affidare ai contratti collettivi, anziché alle fonti pubblicistiche-unilaterali (leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi), il compito di disciplinare i rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici (salvi gli aspetti disciplinati

⁷ Cfr. ancora il punto 2 della motivazione in diritto.

direttamente da quelli stessi atti legislativi ovvero tramite rinvio alle leggi applicabili al lavoro privato nell'impresa). Tuttavia, un tale obiettivo non si è mai tradotto in una vera e propria esclusione della competenza delle fonti legislative (statali e regionali) in favore della contrattazione collettiva (ciò che, del resto, non sarebbe stato possibile disporre in via legislativa ordinaria, dato il ben noto principio per cui una legge non può imporre vincoli nei confronti delle leggi successive ⁸), ma soltanto nella predisposizione di meccanismi diretti ad assicurare la preferenza delle fonti collettive su quelle pubblicistiche-unilaterali. In particolare, in un primo momento (art. 2 *bis* del D. lgs. n. 29/1993, introdotto dal D. lgs. n. 546/1993) era stato stabilito che eventuali norme di legge che intervenissero sulla disciplina dei rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti dopo la stipulazione del contratto collettivo, avrebbero cessato di avere efficacia dal momento dell'entrata in vigore del successivo contratto collettivo, a meno che non fosse stato espressamente disposto in senso contrario dalla legge. Si mirava in tal modo, evidentemente, a realizzare un meccanismo di cessazione automatica degli effetti delle leggi in materia di pubblico impiego, collegato al puro e semplice rinnovo contrattuale, indipendentemente dalla sussistenza di un effettivo contrasto tra norme legislative e norme dei contratti collettivi. Successivamente, con l'art. 2 del D. lgs. n. 80/1998, un tale congegno veniva per un verso esteso - prevedendosene l'operatività anche nei confronti delle fonti pubblicistiche non legislative (regolamenti e statuti) - ma, per altro verso, se ne attenuava la portata, stabilendosi che la loro sostituzione da parte della contrattazione collettiva non fosse automatica, ma avvenisse solo se le norme collettive avessero disposto diversamente. Da ultimo poi - con la cd. riforma "Brunetta" del 2009 ⁹- il legislatore statale ha persino finito con l'eliminare completamente il meccanismo di preferenza dei contratti collettivi sulle leggi che era stato introdotto nel 1993 e modificato nel 1998, prevedendo che le norme collettive possano derogare alle norme legislative *"solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla*

⁸ Cfr. F. SORRENTINO, *Le fonti del diritto italiano*, Padova, 127-130, per la tesi, largamente condivisa nella dottrina costituzionalistica, secondo cui i vincoli posti da una legge a carico di leggi successive, in tanto possano ritenersi efficaci, in quanto abbiano un fondamento costituzionale.

⁹ Legge 4 marzo 2009, n. 15 e Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

legge”¹⁰: così, evidentemente, riconducendo i rapporti tra gli atti legislativi ed i contratti collettivi nella materia del pubblico impiego alla normale regola per cui disposizioni dei secondi possono prevalere su disposizioni dei primi solo se queste sono state di volta in volta configurate dal legislatore come derogabili dall’autonomia collettiva.

Quanto poi alle norme citate dalla sentenza n. 213 del 2012 come (preteso) fondamento di altrettante riserve in favore della contrattazione collettiva (artt. 40, comma 1 e 52, D. lgs. n. 165/2001), è da notare che le stesse sono da intendersi, semplicemente, nel senso di disporre un rinvio (e non dunque una riserva) alla contrattazione collettiva (rispettivamente in materia di trattamento economico e di progressioni di carriera).

In generale, dunque, contrariamente a quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 213 del 2012, non solo non esiste (e non è mai esistita) una riserva di competenza in favore della contrattazione collettiva in materia di pubblico impiego, ma, da ultimo, neppure esiste più alcun congegno in grado di assicurare la preferenza della disciplina collettiva su quella legislativa. Ciò, almeno, al di fuori della più limitata materia del trattamento economico dei pubblici dipendenti, in relazione alla quale, infatti, la cd. riforma Brunetta ha mantenuto in vita il meccanismo di preferenza delle fonti collettive sulle fonti legislative di cui all’art. 2, comma 3, D. lgs. n. 165/2001 (già art. 2, comma 3, D. lgs. n. 29/1993), secondo cui *“disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti collettivi cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore del rinnovo contrattuale”*, ed i *“trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi (...)”*¹¹. Come si vede, dunque, neppure sul terreno del trattamento economico - e cioè nella materia tradizionalmente propria dei contratti collettivi - la legge statale prevede una vera e propria riserva di competenza in favore delle fonti.

¹⁰ Cfr. art. 2, co. 2, D. lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 33, co. 1, let. a), D. lgs. n. 150/2009.

¹¹ Cfr. art. 2, co. 3, D. lgs. n. 165/2001, che ha riprodotto il contenuto dell’art. 3, co. 3, D. lgs. n. 29/1993 e che, a sua volta, è stato da ultimo modificato dall’art. 33, co. 1, lett. b), D. lgs. n. 150/2009.

In conclusione: ai fini della valutazione della correttezza della sentenza n. 213 del 2012 non è affatto irrilevante tentare di stabilire quale dei due diversi orientamenti della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze tra legge statale e leggi regionali in materia di pubblico impiego sia preferibile, dal momento che la soluzione della Corte di censurare le norme della Regione Molise che erano state sottoposte al suo scrutinio appare bensì coerente con l'impostazione preclusiva di qualsiasi possibilità di intervento da parte dei legislatori regionali, ma non con quella che lascia spazio alle fonti regionali nei limiti ammessi dalla vigente legislazione statale sul pubblico impiego privatizzato, non essendo in essa prevista quella riserva di competenza in favore della contrattazione collettiva che la decisione in esame ha ritenuto violata.

3 – Tra le due diverse ricostruzioni del riparto di competenze tra legge statale e legge regionale in materia di ordinamento del personale regionale nel corso del tempo avanzate dalla Corte costituzionale, è da ritenersi preferibile quella “aperta” agli interventi regionali. Diverse, infatti, sono le ragioni che inducono in suo favore. La prima è che, accogliendo l'altra ricostruzione, si finisce per attribuire alla riforma del Titolo V l'effetto di avere privato le Regioni di una competenza, quale quella a disciplinare l'ordinamento del proprio personale in accordo con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, che era ad esse pacificamente riconosciuta sino al 2001: il che contrasta con lo “spirito” della riforma del Titolo V, che evidentemente è stato quello di accrescere - e non certo di ridurre - i margini dell'autonomia regionale. La seconda ragione è che l'opposta ricostruzione muove da una ricostruzione del significato della competenza legislativa statale relativa all'ordinamento civile - secondo cui la stessa impedirebbe completamente alle Regioni di produrre norme di natura privatistica - a sua volta non condivisibile per diversi motivi, tra cui assorbente, anche in questo caso, pare quello che si avrebbe un arretramento dell'autonomia regionale rispetto al periodo precedente la riforma del 2001.

E' appena il caso di ricordare, infatti, che nel vigore della versione originaria del Titolo V la giurisprudenza costituzionale aveva bensì elaborato il cd. “limite del diritto

privato”, intendendolo però (salvo una parentesi costituita da poche pronunce rese nel corso degli anni settanta e ottanta) in termini non assoluti: e cioè tali da ammettere interventi delle leggi regionali nella sfera privatistica dell’ordinamento¹². Da qui la necessità di interpretare la competenza legislativa statale in “materia” di ordinamento civile in modo tale da non escludere completamente la possibilità che le Regioni nell’esercizio delle loro competenze possano disciplinare situazioni e rapporti di natura privatistica. Risultato, questo, che sembra senz’altro possibile raggiungere per diverse vie: vuoi identificando l’oggetto della competenza sull’ordinamento civile con i soli aspetti fondamentali dei vari istituti e rapporti del diritto privato, così da consentire alle leggi regionali di disciplinare anche i profili privatistici delle materie di loro competenza (purché, evidentemente, in accordo con le leggi statali che disciplinano gli aspetti di base dei singoli istituti e rapporti privatistici)¹³; vuoi valorizzandone il carattere “trasversale” - derivante dal fatto di non riferirsi ad alcun possibile oggetto di disciplina in particolare, per l’ovvia ragione che qualsiasi materia può essere

¹² Se si considera complessivamente l’intera giurisprudenza costituzionale sul limite del diritto privato resa sotto il vigore del vecchio Titolo V, ne risulta infatti il seguente “bilancio”: le decisioni ispirate da una interpretazione “rigida” del limite (e cioè chiusa a qualsiasi possibilità di intervento regionale) sono soltanto quattro (sentenze nn. 154 del 1972, 108 del 1975, 38 del 1977 e 691 del 1988) e coprono un periodo di tempo pari a sedici anni (1972-1988); per contro, le pronunce ispirate da un’interpretazione “flessibile” sono non meno di venti, e coprono un arco temporale complessivamente pari a circa venticinque anni (gli anni dal 1956 alla fine dei sessanta e poi il periodo dal 1989 al 2001).

¹³ In questo senso si è espressa una non trascurabile parte della dottrina civilistica – cfr. ad es. G. ALPA, *L’ordinamento civile nella recente giurisprudenza costituzionale*, in *I contratti*, n. 2/2004, 186, che identifica l’ordinamento civile con il “nucleo essenziale del diritto privato”; P. SCHLESINGER, *Ordinamento civile*, in *L’ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative*, Milano, 2003, 27-28, che sostiene analoga interpretazione in base al rilievo che se l’ordinamento civile coincidesse con l’intero diritto privato non si spiegherebbe l’inclusione di specifici settori di esso tra le materie di competenza esclusiva dalla legislazione statale (ad es. mercati finanziari, stato civile, opere dell’ingegno) – nonché di quella costituzionalistica: cfr. S. BARTOLE, *Regioni ed ordinamento civile: il punto di vista del costituzionalista*, in *L’ordinamento*, cit., 83, secondo il quale l’art. 117, comma 2, lett. I, Cost. affiderebbe allo Stato il compito “di disegnare l’assetto complessivo dei singoli istituti del diritto civile e del sistema che ne risulta”; G.D. FALCON, *Il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione*, in *Le Reg.*, 2001, 5, che identifica l’ordinamento civile con le (sole) “norme che nel loro insieme determinano il sistema civile”.

disciplinata da norme di tipo civilistico – e, per questa via, riconoscendole il tipico *modus operandi* delle competenze di questo tipo¹⁴. Le quali – com'è stato bene messo in evidenza da attenta dottrina - potendo estendersi nelle materie di competenza regionale, finiscono per intrecciarsi con le leggi prodotte dalle Regioni nei medesimi ambiti, dando conseguentemente vita ad un “concorso” tra i due tipi di fonti tale che la legge statale riduce ma non esclude i margini di intervento della legge regionale¹⁵.

Infine, milita in sostegno della soluzione che ammette gli interventi legislativi delle Regioni in materia di ordinamento del proprio personale una considerazione pratica. Occorre considerare, infatti, che non tutta la legislazione statale attualmente vigente in materia di pubblico impiego - in gran parte raccolta nel ripetutamente menzionato Decreto legislativo n. 165 del 2001 - è applicabile alle Regioni, dal momento che alcune sue parti limitano espressamente il proprio campo di applicazione soltanto alle amministrazioni dello Stato: così, in particolare, la disciplina relativa al cruciale settore della dirigenza, in relazione alla quale le Regioni – al pari di tutte le altre amministrazioni non statali - sono tenute soltanto ad adeguare i propri ordinamenti (cfr. artt. 13 e 27, D. lgs. n. 165/2001). Non si vede, dunque, da dove possa essere attinta la disciplina della dirigenza regionale se non dalle leggi regionali: ciò che non potrà che indurre la giurisprudenza costituzionale a non escludere del tutto gli interventi legislativi della Regione in materia di dirigenza, come del resto ha sin qui ripetutamente fatto¹⁶. Ma se è così, non si vede come la Corte possa mantenere il proprio orientamento contrario ad ammettere qualsiasi intervento delle Regioni sulla disciplina del rapporto di lavoro del proprio personale non dirigenziale: è chiaro, infatti, che la comune natura privatistica dei due rapporti non può costituire soltanto

¹⁴ Per questa impostazione, sia consentito rinviare a F. GHERA, *Ordinamento civile e autonomia regionale: alla ricerca di un punto di equilibrio*, in *Giur. cost.*, 2011, 2011, 1180 ss.

¹⁵ Cfr. G. SCACCIA, *Legislazione esclusiva statale e potestà legislativa residuale delle Regioni*, in *Trasformazioni della funzione legislativa. IV. Ancora in tema di fonti del diritto e rapporti Stato-Regione dopo la riforma del Titolo V della Costituzione*, a cura di F. MODUGNO - P. CARNEVALE, Napoli, 2008, 124, per il rilievo che la “concorrenza con le norme regionali, che per gli altri titoli di legislazione esclusiva è radicalmente preclusa (salva la delega della potestà regolamentare)” è viceversa “elemento essenziale del *modus operandi* delle competenze trasversali”.

¹⁶ Cfr. Corte cost. sentt. nn. 2/2004, 181, 233 e 422/2006.

rispetto all'uno e non all'altro ragione sufficiente per escludere la competenza regionale a regolarlo.

4 – Tornando alla sentenza n. 213 del 2012 si può dunque concludere che ha censurato disposizioni legislative regionali che non avrebbero dovuto esserlo, dal momento che esse intervenivano in materia di trattamento giuridico ed economico del personale regionale nei limiti consentiti dal Decreto legislativo n. 165 del 2001: ciò che avrebbe dovuto portare la Corte ad escludere la lesione della riserva di competenza statale in materia di ordinamento civile che ha invece constatato.